

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	30
GIUSTIZIA (II)	»	80
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	83

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 23.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

DIFESA (IV)	<i>Pag.</i>	92
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	104
FINANZE (VI)	»	171
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	175
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	186
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	196
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	215
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	225
AFFARI SOCIALI (XII)	»	236
AGRICOLTURA (XIII)	»	242
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	268
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	284
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	289

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazioni dei Ministeri, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazioni internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 13.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2100-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura da parte della Camera nella seduta del 2 ottobre 2019;

considerato che, rispetto al testo licenziato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato sono state apportate unicamente modificazioni concernenti la specificità della disciplina delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, nonché alcune modifiche agli importi delle coperture finanziarie;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazioni dei Ministeri, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazioni internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2242 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 8 articoli, ripartiti in 38 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 13 articoli complessivi, suddivisi in 60 commi, ai quali vanno aggiunte due estese tabelle, concernenti la dotazione organica dei dirigenti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il trattamento economico del personale del medesimo Corpo, anch'esse inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento; le finalità del provvedimento sono puntualmente indicate nel preambolo dell'atto originario – sia per quanto concerne le amministrazioni interessate sia per quanto riguarda gli ambiti materiali coinvolti, fatta eccezione per i contenuti di cui all'articolo 6, recante interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non contemplati neanche nel titolo dell'atto – e rispondono all'esigenza di riorganizzare funzioni e competenze di alcuni Ministeri, in coincidenza con l'insediamento del nuovo Governo, e di procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché alla proroga delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; potrebbe suscitare perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, la disposizione di cui all'articolo 1-*quater* concernente il Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 60 commi 9 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di 6 DPCM, 2 modifiche di statuti e 1 decreto ministeriale; due commi prevedono un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe chiarita l'effettiva cogenza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1 che lascia al Governo la possibilità di scegliere se procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al pas-

saggio di funzioni dal Ministero delle politiche agricole al Ministero dei beni culturali con la legge di bilancio di previsione per il 2020 « ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia »;

i commi 7 e 9 dell'articolo 2 disciplinano procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più Ministeri, utilizzando il termine « d'intesa », in difformità da quanto previsto dal paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base al quale il termine « intesa » deve essere utilizzato per indicare la manifestazione concorde di volontà da parte di soggetti pubblici appartenenti a enti diversi (ad esempio tra Stato, regioni ed altri enti territoriali) mentre il termine « concerto » deve essere utilizzato per indicare quando tale volontà concorde si manifesta tra soggetti appartenenti ad uno stesso ente (ad esempio tra diversi Ministri);

al comma 2 dell'articolo 4 –relativo all'istituzione di una struttura di tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – andrebbe chiarito il richiamo all'articolo 30 del decreto legislativo n. 150/2009 in materia di istituzione degli organismi indipendenti di valutazione della performance, poiché tale articolo prevede norme transitorie ed abrogative che hanno già esaurito i loro effetti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

in particolare, due disposizioni (l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 4, comma 5) prevedono l'adozione di DPCM su proposta di singoli ministri e di concerto con ulteriori ministri; al riguardo, il Comitato ribadisce che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando pe-

raltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito « fuga dal regolamento », probabilmente indotta dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari;

inoltre, alcune disposizioni, mediante richiamo della procedura di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, prevedono la possibilità di adottare, entro una certa data, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con DPCM, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia; la disposizione alla quale si rinvia non prevede invece il parere delle Commissioni parlamentari competenti e rende facoltativa la previsione del parere del Consiglio di Stato; si prevede il ricorso a DPCM di riorganizzazione agli articoli 1, comma 4 (riordino dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo), 2, comma 16 (modifiche all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico), nonché all'articolo 5, comma 2 (riordino dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente) e 6, comma 1, lettera *b*) (adeguamento dell'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca); in occasione dell'esame del citato articolo 4-*bis* del decreto n. 86 del 2018 ed in altre precedenti occasioni il Comitato per la legislazione aveva segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una

disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento non risulta corredata né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, o dalla forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 7; dell'articolo 2, commi 7 e 9 e dell'articolo 4, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire l'effettiva necessità, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 4, comma 5, di fare ricorso all'uso del DPCM adottato su proposta di singoli ministri di concerto con ulteriori ministri, in sostituzione della fonte regolamentare;

approfondire l'effettiva necessità di ricorrere, agli articoli 1, comma 4; 2, comma 16; 5, comma 2, e 6, comma 1, lettera *b*), ad una disciplina derogatoria all'ordinaria procedura di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12)	7
--	----------

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNI- NOMINALE 12)

Martedì 12 novembre 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 11.30 alle
13.35 e dalle 14.45 alle 18.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118).

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vecciarelli 8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118).

**Audizione del Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Gen. Vecciarelli.**

L'audizione informale si è svolta dalle
14.05 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10

AUDIZIONI

Martedì 12 novembre 2019. — *Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Daniele PESCO.*

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Daniele PESCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul ca-

nale satellitare del Senato e sulla *web-TV* del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.
(*Svolgimento e conclusione*).

Daniele PESCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi Federico SIGNORINI, *Vice direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Dieter STEGER (Aut (SVP-PATT, UV), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Gilberto PICHETTO FRATIN (FI-BP), Antonella FAGGI (L-SP-PSd'Az), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), Paolo TOSATO (L-SP-PSd'Az) e il presidente Daniele PESCO, nonché i deputati Raphael RADUZZI (M5S), Pietro Carlo PADOAN (PD), Vanessa CATTOI (LEGA), Luigi MARATTIN (IV), Renato BRUNETTA (FI), Vannia GAVA (LEGA), Massimo GARAVAGLIA (LEGA) e Claudio BORGHI, *presidente della V Commissione della Camera*, ai quali replica Luigi Federico SIGNORINI, *vice direttore generale della Banca d'Italia*.

Daniele PESCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), Marco PEROSINO (FI-BP), Eugenio COMINCINI (IV-PSI) e il presidente Daniele PESCO, nonché i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Vanessa CATTOI (LEGA), Luigi MARATTIN (IV), Ylenja LUCASELLI (FDI), Renato BRUNETTA (FI) e Claudio BORGHI, *preside*

dente della V Commissione della Camera, ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Daniele PESCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto GUALTIERI, *ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), Gilberto PICHETTO FRATIN (FI-BP), Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), Dieter STEGER (Aut (SVP-PATT, UV), Antonio SACCONI (FI-BP), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) e Dario DAMIANI (FI-BP), nonché i deputati Renato BRUNETTA (FI), Pietro Carlo PADOAN (PD), Michele SODANO (M5S), Luigi MARATTIN (IV), Mauro D'ATTIS (FI), Vanessa CATTOI (LEGA), Roberto PELLA (FI), e Claudio BORGHI, *presidente della V Commissione della Camera*, ai quali replica Roberto GUALTIERI, *ministro dell'economia e delle finanze*.

Daniele PESCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e IX avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2100-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Al riguardo, rammenta che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle 16 di mercoledì 13 novembre, atteso che il termine di conversione del decreto-legge scadrà il 20 novembre prossimo.

In tale contesto l'esame in sede referente da parte della Commissione si svilupperà nella seduta di oggi, per concludersi nella seduta di domani.

Ricorda altresì che, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, le Commissioni riunite sono chiamate a esaminare, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, solo le modificazioni apportate dal Senato.

Dà quindi la parola al relatore per la I Commissione, Fiano, per l'illustrazione delle parti del provvedimento modificate dal Senato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, rileva come il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, sia stato esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura (C. 2100) e trasmesso al Senato della Repubblica, con modificazioni, il 24 ottobre 2019 (Atto Senato n. 1570).

Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate ulteriori modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera (C. 2100-B, trasmesso l'8 novembre 2019). In particolare, sono state oggetto di modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7, 9 e 19 e di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge. Tali modifiche hanno riguardato, in particolare, l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno e i conseguenti adeguamenti nel testo, compresa la copertura finanziaria per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro. È stato altresì specificato che l'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno, così come quello del Ministero della difesa, siano accreditati presso il Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sono tenuti ad impiegare metodologie di verifica e *test* quali definiti dal medesimo CVCN. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno inoltre definiti gli obblighi di informativa di tali Centri con il CVCN.

Anche titolo del decreto-legge – originariamente recante « Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica » – è stato modificato dalla Camera dei deputati in prima lettura, con l'integrazione: « e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica », a seguito della introduzione, da parte della Camera, di un nuovo articolo 4-*bis*.

Per quanto riguarda, in particolare, le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera e già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite, segnala in primo luogo l'articolo 1, comma 6, già modificato nel corso dell'esame in prima lettura della Camera dei deputati, che rimette a un regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di

sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 2.

Tale disciplina non si applica agli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e quelli per i quali è stata dal regolamento disposta una deroga in quanto per la loro acquisizione è indispensabile procedere in sede estera.

A seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura, non si tratta di tutti i beni, sistemi e servizi ICT potenzialmente oggetto di acquisto, ma solo di quelli appartenenti a categorie individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di criteri tecnici. Nel corso dell'esame al Senato è stata approvata una modifica al fine di specificare, con maggiore evidenza, che le categorie sono individuate sulla base di criteri di natura tecnica.

Il decreto dovrà essere emanato entro 10 mesi dall'entrata in vigore della norma di conversione del decreto.

Secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, lettera *a*), per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi di deroga, sono utilizzati reti, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera *b*) dell'articolo 1, qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati.

In particolare il comma 6, lettera *a*), stabilisce che i soggetti sopra indicati, ovvero le centrali di committenza cui essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (riferimento inserito nel corso dell'esame presso la Camera in prima let-

tura), danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'ISCTI (Istituto Superiore della Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) dal Ministro dello sviluppo economico, dell'intendimento di provvedere all'affidamento di tali forniture.

A seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associata all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito d'impiego.

Sempre a seguito della citata modifica è stato previsto che entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione – prorogabile di 15 giorni una sola volta in caso di particolare complessità – il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e *test* di *hardware* e *software* secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza.

Nel testo approvato dalla Camera era previsto che «eventualmente» fosse esercitata la facoltà potestativa di imposizione di condizioni e *test* di *hardware* e *software* da parte del CVCN; nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la parola «eventualmente».

La medesima modifica approvata dal Senato dispone inoltre una riformulazione, onde specificare con maggiore immediatezza che la collaborazione (prevista a seguito di modifica introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura) dei soggetti rientranti nel perimetro di cui al comma 2, lettera *a*) dell'articolo, sia all'effettuazione dei *test* da parte del CVCN.

Decorso il termine senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.

In caso di imposizione di condizioni e *test hardware* e *software*, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto (il testo originario prevedeva: «l'affidamento ovvero il contratto»: modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura ha espunto la menzione dell'affidamento

come ipotetica «sede» altra delle clausole integratrici) al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei *test* disposti dal CVCN. Sempre con una precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura si prevede che i *test* debbano essere conclusi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.

Per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici il Ministero della difesa può procedere (la dizione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato) nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge all'esame, attraverso un proprio Centro di valutazione. Una modifica approvata presso il Senato introduce analoga previsione per il Ministero dell'interno, che così può avvalersi anch'esso di un proprio Centro di valutazione.

Per la realizzazione di tale Centro di valutazione del Ministero dell'interno, altra e conseguente modifica (al comma 19) approvata dal Senato autorizza la spesa di 200.000 euro per il 2019; di 1,5 milioni per ciascun anno 2020-2021.

Altra modifica approvata dal Senato specifica che il Centro di valutazione del Ministero della difesa e quello del Ministero dell'interno siano anch'essi accreditati (per le attività di cui al decreto-legge ed ai sensi del comma 7, lettera *b*), presso il CVCN e siano tenuti a impiegare metodologie di verifica e *test*, quali definite del CVCN.

Inoltre la modifica approvata dal Senato sopprime la previsione (contenuta nel testo originario del decreto-legge) di un «raccordo» del Centro di valutazione del Ministero della difesa – cui ora si aggiunge, come si è detto, il Centro di valutazione del Ministero dell'interno – con la Presidenza del Consiglio dei mini-

stri e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza.

La diversa previsione introdotta dal Senato dispone un obbligo di informativa di quei Centri di valutazione con il CVCN, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (il medesimo atto di cui al comma 7, lettera *b*).

Una modifica approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ha previsto l'esenzione dall'obbligo di comunicazione per gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti con riguardo alle forniture per le quali sia indispensabile procedere in sede estera. Resta fermo così per lo svolgimento di quelle attività che per quei casi di deroga, l'utilizzo di beni sistemi servizi ICT che siano conformi ai livelli di sicurezza (questi ultimi oggetto del comma 3, lettera *b*). Nel corso dell'esame al Senato è stato però previsto che la disposizione è applicata «salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui [i beni, sistemi, servizi ICT] sono destinati».

Il comma 6, lettera *b*) prevede che i fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici individuati nell'elenco che deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico (secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 2), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di *test*, sostenendone gli oneri.

Una modifica approvata dal Senato (a fini di coordinamento con la modifica incidente sulla lettera *a*) del comma 6) menziona altresì il Centro di valutazione operante presso il Ministero dell'interno (oltre a quello operante presso il Ministero della difesa).

La mancata collaborazione da parte di tali soggetti fornitori è segnalata dal CVCN:

al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati;

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero ai soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati o svolgono l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale (ai sensi dell'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

Il comma 6, lettera *c*), prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo la ripartizione di competenza indicata nelle precedenti disposizioni, svolgano attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera *b*), dal comma 3 e dalla lettera *a*) del comma 6 senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni.

Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici inseriti nell'elenco di cui al comma 2, lettera *b*), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile (modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura) e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge (precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura), nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

Tale attività è svolta, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 dell'articolo 1 individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In base al comma 7 il CVCN:

ai sensi della lettera *a*) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza, per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;

ai sensi della lettera *b*) svolge attività di valutazione del rischio e di verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, dettando, se del caso, prescrizioni di utilizzo al committente; una modifica introdotta dal Senato inserisce, tra i compiti, anche la definizione di metodologie di verifica e di *test*;

ai sensi della lettera *c*) elabora e adotta (previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica – CISR) schemi di certificazione cibernetica, qualora (« laddove », recita impropriamente il testo) gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti, per ragioni di sicurezza nazionale, adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; secondo una modifica apportata dalla Camera dei deputati in prima lettura, tali schemi di certificazione devono tener conto degli standard definiti a livello internazionale e dall'Unione europea.

Ai fini delle attività di cui alla lettera *b*), il CVCN si avvale anche di laboratori che esso accredita.

I criteri per tale accreditamento sono da stabilire con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Una modifica approvata dal Senato aggiunge la previsione che con il medesimo atto siano altresì stabiliti i « raccordi », compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa (di cui al comma 6, lettera *a*), come modificato dal Senato). Ciò anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni (in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio).

Per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, sono impiegati i laboratori eventualmente istituiti presso le medesime amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 dell'articolo 1 disciplina una serie di illeciti amministrativi, prevenendo sanzioni amministrative pecuniarie scaglionate in relazione alla gravità della condotta.

Più dettagliatamente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

da 200.000 a 1.200.000 euro il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informativi (di cui al comma 9, lettera *a*));

da 250.000 a 1.500.000 euro:

il mancato adempimento dell'obbligo di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici (di cui al comma 9, lettera *b*));

l'inosservanza delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (di cui al comma 9, lettera *c*));

la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di *test* da parte dei fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici (di cui al comma 9, lettera *f*));

il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di verifica e ispezione (di cui al comma 9, lettera *g*));

il mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo dettate dal CVCN (di cui al comma 9, lettera *h*));

da 300.000 a 1.800.000 euro:

la mancata comunicazione dell'intendimento di provvedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici (di cui al comma 9, lettera *d*));

l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici, in violazione delle condizioni o in assenza del superamento del *test* di *hardware* e *software* – imposti dal CVCN ovvero – ai sensi di una modifica approvata dal Senato – dai Centri di valutazione (di cui al comma 6, lettera *a*)).

Il comma 19 prevede l'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria relativa alla realizzazione, all'allestimento e al funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Una modifica approvata dal Senato introduce al comma 19 altresì l'autorizzazione di spesa per il Centro di valutazione del Ministero dell'interno, introdotto dal Senato modificando il comma 6.

Essa è di: 200.000 euro per il 2019 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

La copertura finanziaria è reperita mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo (istituito dall'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016) per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali (anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso Consip) in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6, comma 1, reca la quantificazione degli oneri associati alle disposizioni dell'articolo 1, comma 19, e dell'articolo 2, commi 1 e 3.

Nel testo originario del decreto-legge, essa era pari a:

3.200.000 euro per l'anno 2019;

6.495.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

4.395.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, relative, come illustrato in precedenza, all'istituzione del Centro di valutazione presso il Ministero dell'interno, la quantificazione risulta invece essere la seguente:

3.400.000 euro per l'anno 2019;

7.995.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

6.495.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

In tale ambito il Senato ha introdotto una lettera *b-bis*), al fine di assicurare copertura finanziaria alla previsione di un Centro di valutazione operante presso il Ministero dell'interno, introdotta all'articolo 1, commi 6 e 19.

La copertura finanziaria è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623 della legge n. 232 del 2016, il quale ha istituito un Fondo per l'acquisto

e l'ammodernamento dei mezzi strumentali (anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso Consip) in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sull'organizzazione dell'esame del provvedimento, stigmatizzando la ristrettezza dei tempi a disposizione, in considerazione del fatto che l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea è previsto per il pomeriggio di domani e che la I Commissione è contestualmente impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sul riordino dei Ministeri, la cui conclusione è prevista entro le 15 sempre di domani. Attesa la rilevanza di entrambi i provvedimenti, ritiene inaccettabile tale compressione dei tempi di esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le Commissioni, nell'organizzazione dei propri lavori, non possano non rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, evidenziando inoltre come il decreto-legge in esame, nonché quello sul riordino dei Ministeri, siano prossimi alla scadenza. Ricorda, altresì, come, per quanto concerne il provvedimento in titolo, l'esame sarà limitato, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento, alle modificazioni introdotte dal Senato, e proseguirà comunque anche nella mattinata di domani.

Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza con forza un'organizzazione dei lavori che impedisce ai gruppi di opposizione di incidere nel merito di due provvedimenti importanti e delicati, come quello in esame e il disegno di legge di conversione C. 2242, relativo all'organizzazione dei Ministeri, su cui si impone un *iter* semplificato ed accelerato.

Giudica un attentato alle prerogative dei gruppi di opposizione concentrare in

un tempo così ristretto l'esame di due decreti-legge di tale portata, peraltro blindandone il contenuto, facendo notare, peraltro, che sul provvedimento in esame il Senato ha introdotto delle modifiche, come quella relativa al centro di valutazione del Ministero dell'interno, sulle quali servirebbe un'attenta riflessione.

Con riferimento specifico al disegno di legge C. 2242, dopo aver evidenziato che l'esame presso il Senato si è dilungato eccessivamente, giudica scandaloso limitare la funzione di una Camera ad una mera ratifica di un testo approvato dall'altra, rilevando, peraltro, che quel provvedimento, dietro a disposizioni che sembrerebbero attribuire risorse in favore delle forze dell'ordine, nasconde delle vere e proprie «trappole» di natura pseudo clientelare.

Nel considerare grave che la maggioranza intenda prevaricare le opposizioni facendo leva sulla mera forza dei numeri, preannuncia che il suo gruppo non intende abbandonare i lavori, ma darà battaglia soffermandosi sul merito delle questioni in gioco. Chiede, quindi, al Presidente di farsi interprete dei rilievi e dei diritti dell'opposizione presso il Presidente della Camera affinché, anche d'intesa con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento, si ponga rimedio a questa disfunzione organizzativa, che costituisce un *vulnus* nei confronti della dialettica democratica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel giudicare comprensibili le osservazioni svolte dal deputato Sisto, fa presente che sarà sua cura rappresentare al Presidente della Camera le perplessità manifestate. Dopo aver fatto notare che si tratta di provvedimenti inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 13 novembre, in relazione ai quali il termine di conversione scadrà il 20 novembre prossimo, rileva che, alla luce di tale contesto, tale organizzazione dei lavori appare al momento sostanzialmente obbligata, pur manifestando disponibilità a garantire una discussione il più possibile ampia e articolata.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, condivide la necessità di difendere le prerogative parlamentari a fronte di modalità di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge tali da ridurre i tempi a disposizione. Rileva, tuttavia, come le modificazioni introdotte dal Senato al decreto-legge in esame riguardino temi sui quali non si sono registrate significative contrapposizioni tra maggioranza e opposizione. Ricorda, in particolare, come il testo licenziato dalla Camera prevedesse l'istituzione di un Centro di valutazione del Ministero della difesa (CEVA) per le forniture di beni, sistemi e servizi ITC da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero stesso, e come il testo trasmesso dal Senato rechi analoga previsione per il Ministero dell'interno. Rileva come sia previsto che l'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno, al pari di quello del Ministero della difesa, sia accreditato presso il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sia tenuto a impiegare metodologie di verifiche e *test* quali definiti dal medesimo CVCN. Ritiene ragionevole che tali Ministeri, in considerazione della delicatezza dei compiti che svolgono, abbiano la possibilità di dotarsi di un autonomo centro di valutazione, ribadendo come l'esame del provvedimento in questa fase dell'*iter* sia sostanzialmente limitato a tale aspetto.

Giorgio MULÈ (FI), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione fin qui intervenuti, stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, che rischia di rendere del tutto asfittico il dibattito parlamentare. In particolare, osserva come nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento si fosse ampiamente discusso della modifica relativa all'istituzione di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno anche. Si chiede pertanto quali fatti nuovi siano intervenuti che abbiano consentito tali modifiche, che alla Camera non erano state considerate accettabili, al Senato.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore Fiano, il quale ha osservato come sulle parti modificate non vi siano state particolari discussioni da parte delle opposizioni né in prima lettura né nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ricorda come il suo gruppo abbia presentato numerosi emendamenti che sono stati in massima parte respinti.

Osserva quindi come il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite abbia un contenuto molto complesso, affrontando il delicato tema della sicurezza nazionale, e non possa certo essere liquidato in modo frettoloso.

Nel preannunciare la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo sulle parti modificate dal Senato, stigmatizza altresì l'eccessiva compressione dei tempi che si preannuncia anche per il decreto-legge sul riordino dei ministeri, approvato dal Senato, provvedimento anch'esso di particolare complessità, che non ritiene peraltro imprescindibile.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, in risposta alle considerazioni espresse dal deputato Capitanio, precisa che, con il suo precedente intervento, intendeva fare riferimento al fatto che i gruppi di opposizione, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, non sollevarono alcuna contestazione rispetto alla disposizione volta ad istituire il centro di valutazione nell'ambito del Ministero della difesa. Non comprende, pertanto, perché, nel corso della corrente lettura, si dovrebbero sollevare obiezioni su una norma analoga, che istituisce tale centro di valutazione nell'ambito del Ministero dell'interno.

Ricorda, inoltre, in risposta al deputato Mulè, che, nel corso della prima lettura alla Camera, la proposta di istituire tale centro di valutazione anche nell'ambito del Ministero dell'interno era già stata presa in considerazione dai relatori, che dapprima la accantonarono per poi esprimere un invito al ritiro in seguito ad una richiesta del Governo e degli uffici dell'amministrazione interessata in tal senso.

Rammenta, infatti, che l'Esecutivo si riservò di approfondirne i contenuti in vista dell'esame del provvedimento presso il Senato, al fine di una sua più efficace realizzazione, a fronte dell'esigenza di assicurare un raccordo adeguato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle rispettive competenze.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce la propria richiesta di chiarimenti circa le modalità di organizzazione dei lavori, anche in considerazione del fatto che non risulta prevista alcuna convocazione degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che a suo avviso costituisce la sede idonea per assumere decisioni al riguardo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente di essersi riservato di formulare le

proprie proposte sull'organizzazione dei lavori al termine dell'esame preliminare, al quale è dedicata la seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e avverte che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite sono convocati alle 12.05.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.35 alle 10.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, sulla definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

Audizione di Giuseppe Mazzi, Presidente della Corte d'appello militare di Roma; Saveria Mobrìci, membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e Presidente della Camera penale militare nazionale; Gabriella Palmieri, Avvocato generale dello Stato ...

21

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, sulla definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

Audizione di Giuseppe Mazzi, Presidente della Corte d'appello militare di Roma; Saveria Mobrìci, membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e Presidente della Camera penale militare nazionale; Gabriella Palmieri, Avvocato generale dello Stato

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 12.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione del Capo negoziatore dell'Unione Europea sulla *Brexit*, Michel Barnier (*Svolgimento e conclusione*)

22

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione del Capo negoziatore dell'Unione Europea sulla *Brexit*, Michel Barnier.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Michel BARNIER, *Capo negoziatore dell'Unione europea sulla *Brexit**, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Massimo UNGARO (IV), Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), Piero DE LUCA (PD), Rossalva DE GIORGI (M5S), Paolo FORMENTINI (Lega), Filippo SENSI (PD), Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), Angela IANARO (M5S) e Matteo COLANINNO (IV).

Il Capo negoziatore dell'Unione europea sulla *Brexit*, Michel BARNIER, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il Capo negoziatore dell'Unione europea sulla *Brexit*, Michel BARNIER, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.	
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane	23
Audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL Scuola, SNALS-CONFSAL e Gilda Scuola	23
Audizione di rappresentanti di COBAS-Istruzione, UNICOBAS, ASU e ANIEF	23
Audizione di rappresentanti di ANDIS, ANP, DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. e DISAL	23
Audizione di rappresentanti di USB-componente addetti ai servizi pulizia nelle scuole	24

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	24
DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	24

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	27
DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.15.

Audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL Scuola, SNALS-CONFSAL e Gilda Scuola.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.20.

Audizione di rappresentanti di COBAS-Istruzione, UNICOBAS, ASU e ANIEF.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti di ANDIS, ANP, DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. e DISAL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.20.

Audizione di rappresentanti di USB-componente addetti ai servizi pulizia nelle scuole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Giorgia LATINI. — Interviene la viceministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.10.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

Valentina APREA (FI) intende ribadire quanto già dichiarato in Assemblea nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali sul decreto-legge in esame, che sono state presentate non perché il problema della carenza di personale docente non sia urgente e non richieda un intervento straordinario, ma perché la sua parte politica non condivide il decreto nei contenuti.

Nel merito, osserva che il sistema di reclutamento tradizionale, organizzato per graduatorie, non funziona più, perché non

assicura la qualità degli insegnanti e quindi dell'insegnamento. Esso, infatti, assomiglia, a suo avviso, ad una lotteria che discrimina senza selezionare, perché produce l'immissione in ruolo di docenti, probabilmente già trentenni o quarantenni, che non avranno avuto la formazione necessaria per assicurare un'ideale qualità dell'insegnamento alle generazioni di studenti cui si rivolgeranno per i successivi vent'anni. Occorrono, invece, profili professionali che garantiscano conoscenze e competenze collegate con Industria 4.0.

Osserva che le audizioni svoltesi oggi hanno messo in luce la necessità di coprire 350.000 posizioni per insegnare le competenze del terzo millennio: la capacità di insegnare queste competenze però manca alla platea di docenti precari ammessi al concorso straordinario che rischia quindi di portare all'assunzione di docenti che hanno una formazione inadeguata e per la formazione dei quali non saranno sufficienti le risorse previste dal decreto.

Sottolinea, che se comprende la necessità di una legge per indire un concorso straordinario, non le è altrettanto evidente perché non venga intanto indetto il concorso ordinario.

Stigmatizza poi il fatto che, al fine dell'ammissione al concorso, il decreto prevede che i tre anni di servizio sono valutati solo se prestati nelle scuole statali, mentre per i docenti che sono in possesso degli stessi requisiti, ma che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione o in entrambi, la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione. Ricorda che le scuole paritarie investono molte risorse nella formazione dei docenti, che, pertanto, non possono essere considerati meno preparati di quelli che hanno svolto gli anni di supplenza nelle scuole statali. Ritiene che i requisiti stabiliti dal decreto per l'ammissione al concorso siano discriminatori, in quanto pongono barriere all'ingresso nel mondo dell'insegnamento, precludendolo a docenti preparati e mantenendo un incomprensibile regime di distinzione tra insegnanti presuntivamente di serie A e insegnanti di serie B.

Ritiene che non ci sia più ragione oggi di distinguere tra scuola statale e scuola paritaria – essendo questa distinzione retaggio di una concezione vecchia e ideologica, non più sostenibile – e che si debbano valutare la preparazione, le conoscenze e le competenze di chi chiede di insegnare, senza badare a dove ha svolto il suo apprendistato: solo in questo modo si scongiurerà davvero il rischio di escludere i migliori e i più adatti alla funzione.

Conclude preannunciando la presentazione, da parte del suo gruppo, di emendamenti al decreto-legge.

Rossano SASSO (LEGA) osserva che, come hanno sottolineato nelle audizioni informali di oggi tutte le organizzazioni sindacali, le disparità di trattamento che il decreto-legge provoca, in più punti del testo, nei confronti di gruppi di lavoratori che svolgono lo stesso mestiere sono destinate a produrre una grande mole di contenzioso, nel quale lo Stato risulterà soccombente e sarà costretto a risarcimenti di tale entità da prefigurare un vero e proprio danno erariale. Allo scopo di scongiurare questo esito, il gruppo della Lega ha intenzione di presentare specifici emendamenti volti a sanare alcune delle esclusioni più gravi e irragionevoli, come per esempio quella riguardante coloro che stanno attualmente prestando la terza annualità di servizio, ma che non potranno completare in tempo il periodo di centotanta giornate occorrente per arrivare ai tre anni di servizio richiesti per la partecipazione al concorso straordinario. Altri nodi che il gruppo Lega intende contribuire a sciogliere riguardano l'esclusione dal concorso straordinario degli insegnanti di religione e di altre categorie di docenti precari con esperienza. Un discorso analogo va svolto per la procedura selettiva per la progressione all'area DSGA, dalla quale sono esclusi almeno 700 assistenti che, pur non avendo i titoli di studio richiesti, hanno però svolto le mansioni di direzione. Si tratta di un controsenso, dal momento che queste persone sono state finora nei fatti ritenute idonee di svolgere la mansione e non si vede quindi perché

debbano essere escluse. Auspica che vi sia la possibilità di dialogare costruttivamente con le relatrici e con il Governo per trovare le soluzioni migliori per evitare discriminazioni ingiuste. Infine, dopo avere preannunciato l'impegno della Lega ad affiancare i lavoratori nella difesa dei loro diritti, sia in Parlamento, sia nelle aule dei tribunali, sottolinea anche l'estrema limitatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola, nonostante l'impegno profuso sin qui dal ministro Fioramonti.

Paola FRASSINETTI (FDI) sottolinea che quanto rappresentato dai soggetti ascoltati questa mattina nelle audizioni informali ha suscitato in lei ulteriori perplessità oltre a quelle già manifestate in Aula, nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali. Concorda con il deputato Sasso in merito al rischio di numerosi ricorsi giurisdizionali in connessione con le esclusioni legate ai requisiti irragionevoli previsti per la partecipazione alle procedure selettive. Ritiene, altresì, che il provvedimento, per completezza, avrebbe potuto contemplare anche il reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Un punto decisamente critico risiede a suo avviso nell'esclusione dal concorso straordinario dei docenti con servizio nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nell'ammissione alle prove degli insegnanti delle scuole paritarie solo ai fini abilitanti, nonostante la parità scolastica costituzionalmente sancita e tutelata impedisca di discriminare tra il servizio nelle scuole statali e quello nelle scuole paritarie. Conclude affermando di considerare immotivata anche l'esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario dei facenti funzioni di DSGA senza titolo di studio, ammessi invece al concorso ordinario, in contraddizione con l'accordo sancito il 1° ottobre scorso tra il MIUR e i sindacati.

Flora FRATE (M5S) rileva che il provvedimento, pur compiendo un importante passo in avanti nel superamento di una fase transitoria, lascia irrisolti diversi pro-

fili problematici. In primo luogo quello relativo all'abilitazione: manca infatti una previsione relativa ai percorsi abilitanti speciali. Poiché, nonostante i concorsi per l'immissione in ruolo, i supplenti continueranno a prestare la loro opera nelle scuole, ritiene opportuno che vengano preparati attraverso i percorsi previsti che garantiscano le abilitazioni sia su posti normali che su posti di sostegno. Alla loro preparazione è infatti legata quella degli studenti che vengono loro affidati. Ricorda quindi la questione dei cosiddetti docenti «ingabbiati», ovvero quelli che, abilitati per una cattedra, non possono cambiare materia nonostante i nuovi titoli acquisiti. Sottolinea che, in molti casi, sono proprio questi insegnanti a subire gli effetti del *burn out*. Ancora, sul fronte dell'esclusione dei precari delle scuole paritarie dalla partecipazione al concorso ai fini dell'immissione in ruolo, evidenzia che si tratta, a suo avviso, di una discriminazione ideologica, che non tiene conto del fatto che tali scuole offrono a molti docenti il primo approccio all'esperienza dell'insegnamento, l'unica strada percorribile in assenza di concorsi regolari, e che, soprattutto concorrono, insieme alle scuole statali, a formare il sistema nazionale di istruzione. Sono molte le questioni a cui il decreto non dà una risposta. In particolare non si comprendono le ragioni per l'esclusione di certe categorie da prove che, per loro stessa natura, dovrebbero essere selettive; non si comprende poi la necessità dello svolgimento contemporaneo di due concorsi, uno ordinario e uno straordinario, e la mancata previsione di un reclutamento per i docenti di religione, che sono docenti a tutti gli effetti. Ricorda quindi la complessa situazione relativa ai diplomati magistrali, esclusi dall'insegnamento per effetto della nota sentenza del Consiglio di Stato. Infine, esprime perplessità in merito all'esclusione dal concorso di decine di migliaia di insegnanti precari, che conseguiranno il terzo anno di servizio – requisito richiesto per poter accedere al concorso, che è di tre anni – durante l'anno scolastico in corso. Conclude invitando i colleghi a riflettere sulle questioni

da lei sollevate, perché si tratta di questioni politiche che vanno affrontate dalla maggioranza e risolte immaginando la scuola come missione e non più come un ammortizzatore sociale.

La viceministra Anna ASCANI, in risposta alle osservazioni formulate dagli intervenuti, rileva che lo scopo del decreto-legge è quello di stabilizzare il maggior numero possibile di docenti, anche alla luce delle scoperture di organico, dimostrate dal fatto che a settembre il numero degli incarichi di supplenza ha raggiunto il livello record di centotrentamila. Una quota di supplenze è fisiologica, ma qui siamo molto oltre questa quota. La necessità di un intervento è dovuta anche al divieto di rinnovo oltre i trentasei mesi dei contratti a tempo determinato, posto da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e riguardante anche il settore della scuola. Chiaramente, l'assorbimento di tutti i precari non è possibile, per l'entità delle risorse finanziarie a disposizione. Il Governo punta a stabilizzarne circa cinquantamila attraverso il concorso ordinario e il concorso straordinario. È consapevole che rimangono alcune problematiche aperte, come quella dei docenti che stanno quest'anno maturando il terzo anno di servizio, ma assicura che l'Esecutivo ha la volontà di sciogliere tutti i nodi evidenziati anche in questa sede, trovando le soluzioni più adatte. Non condivide le critiche alle procedure del concorso straordinario, dal momento che esse sono state studiate per coniugare la necessità di saggiare adeguatamente la preparazione dei candidati con l'urgenza di espletare tutti i passaggi in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Ritiene che la selezione attraverso concorsi, da bandire con sistematicità, sia l'unica strada percorribile per assicurare, da un lato, la legittima aspettativa dei docenti precari con esperienza ad una cattedra stabile e, dall'altro, il diritto della scuola a funzionare regolarmente, senza contare che il concorso è un sistema previsto dalla Costituzione. Per quanto poi riguarda l'onere dell'anno di prova e della

prova finale, ritiene che non sia cosa che possa spaventare, dal momento che la prova orale consisterà in definitiva in un'unità didattica, quindi una prova che docenti capaci con esperienza nella scuola non avranno difficoltà a superare. Sui requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva per DSGA, dichiara che, rispetto all'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali, sono intervenute successivamente delle novità, che hanno comportato una diversa impostazione e assicura che il Ministero sta comunque lavorando per trovare la soluzione insieme con tutte le parti coinvolte.

Infine, richiamando quanto anticipato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza dello scorso settembre, preannuncia la presentazione al Parlamento, prevedibilmente dopo l'approvazione della legge di bilancio per il 2020, di un disegno di legge collegato per la riforma del sistema di abilitazione all'insegnamento. Si tratta di un provvedimento estremamente importante, che deve essere considerato in stretta connessione con l'intervento del decreto-legge in esame e complementare ad esso. Conclude esprimendo l'auspicio di una piena collaborazione tra Governo e Parlamento per la ricerca delle soluzioni migliori.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 19.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver sottolineato che la scuola è innanzitutto un luogo concepito per i ragazzi, ricorda che la formazione e la qualità educativa passano tuttavia attraverso maestri, educatori e docenti, che devono essere quindi i migliori possibili. È per questo che i percorsi che conducono all'insegnamento devono essere selettivi e oggettivi. Le strade percorribili sono, a suo avviso, soltanto due: quella della selezione e quella assimilabile ad una sanatoria. Il decreto in esame affronta il tema del precariato e della mancanza di docenti attraverso il meccanismo dei due concorsi: quello ordinario, volto a selezionare i migliori insegnanti possibili, e quello straordinario, che prevede una serie di requisiti per consentire l'accesso ai ruoli dell'insegnamento a coloro che hanno già prestato almeno tre anni di servizio in qualità di supplenti. Il perimetro delineato per affrontare il tema del buon funzionamento delle istituzioni scolastiche è, a suo avviso, molto chiaro, per quanto migliorabile attraverso l'individuazione di eventuali ulteriori o diversi criteri oggettivi di selezione. In merito all'esclusione dalle prove ai fini dell'immissione in ruolo dei supplenti delle scuole paritarie, ricorda che anch'esse fanno parte del sistema nazionale di istruzione e che, a differenza delle scuole private che non ne fanno parte, garantiscono elevati standard di preparazione, essendo sottoposte a verifi-

che e controlli per il mantenimento della parità. Parimenti, ritiene che debbano essere considerati coloro che hanno prestato servizio presso gli istituti di istruzione professionale. Quindi, pur accogliendo positivamente le modifiche apportate dal Governo alla bozza iniziale del decreto-legge, che hanno consentito la partecipazione al concorso anche ai precari delle scuole paritarie, dichiara di non comprendere perché per essi sia consentito solo il conseguimento dell'abilitazione, e non anche l'accesso ai ruoli di insegnante a tempo indeterminato. Ancora meno comprensibile gli risulta l'esclusione perfino da tale possibilità per i docenti degli istituti professionali. Evidenzia quindi l'opportunità che il decreto affronti anche il tema del reclutamento dei circa 15.000 insegnanti di religione, attualmente in situazione di precarietà. Conclude auspicando, in via cautelativa, che il Governo non intenda abolire il test INVALSI della maturità. La scuola è un luogo educativo, perciò la valutazione degli effettivi risultati conseguiti è fondamentale.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO+E-CD) invita i colleghi ad inquadrare il decreto-legge in esame nella più ampia cornice dell'evoluzione che la scuola sta vivendo e che ha imposto ad ogni Governo che si è succeduto uno sforzo, spesso encomiabile, ma sempre, purtroppo, insufficiente per la soluzione dei problemi. L'adozione del decreto-legge si è imposta per fare fronte alla situazione paradossale del più alto numero di supplenti mai registrato e del minor numero di iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. E, come ha anticipato nella precedente seduta la rappresentante del Governo, l'azione dovrà essere rafforzata con l'adozione di ulteriori norme che incideranno sull'attuale percorso di abilitazione. In tale fase, pertanto, è necessario, a suo giudizio, calibrare esattamente l'azione riformatrice, incentrata sul criterio della selettività, per poter reclutare, di tanti concorrenti, soltanto i migliori. E tuttavia, neanche questo dà la garanzia che, in futuro, non si riprodurranno i meccanismi che

hanno messo in crisi il processo di reclutamento del personale docente: gli abilitati non vincitori di cattedra faranno sicuramente pressione sui futuri Governi per essere assorbiti stabilmente, così come i docenti assunti in sedi diverse da quelle di residenza premeranno, anche legittimamente, per tornare ai luoghi di provenienza, lasciando scoperte le cattedre. A suo giudizio, comunque, il decreto-legge realizza un buon equilibrio tra le diverse esigenze, che invita i colleghi a tenere presente al momento della presentazione delle proposte emendative. Tra i punti particolarmente qualificanti vi è il percorso tracciato per l'immissione in ruolo, che prevede, in particolare, l'effettuazione della prova orale al termine dell'anno di prova. È la dimostrazione, a suo giudizio, della volontà di rendere effettivo il processo di selezione dei migliori, non mettendo ostacoli iniziali e dando la possibilità a chi ha superato le prime prove di formarsi nei settori che non ha avuto la possibilità di approfondire. Tuttavia, perché tutto questo funzioni, è necessario non svuotare tale ultima prova di significato, ma conferirle la rilevanza che merita: l'architettura disegnata dal decreto-legge dà tutte le garanzie in tal senso.

Patrizia PRESTIPINO (PD) ritiene che un intervento urgente del Governo per reclutare personale docente fosse senz'altro necessario, considerato l'altissimo numero di cattedre vacanti, di cui ha dato conto anche la viceministra Ascani nella seduta pomeridiana. Reputa tuttavia che andrebbe svolta una riflessione approfondita sulle modalità di inserimento dei docenti e sulla loro selezione. Premesso che insegnare nella scuola secondaria è difficile, richiede impegno, passione e carattere, in quanto ci si trova di fronte a ragazzi di esuberanza straripante – affrontarli è come entrare in una « gabbia di leoni », soprattutto nel biennio delle superiori, e si tratta letteralmente di domarli, in senso culturale, pedagogico – richiama l'attenzione di tutti sulla necessità non solo di affiancare e sostenere davvero, e non come si fa oggi, i docenti che vivono

per la prima volta l'esperienza di confrontarsi con una classe, ma anche di tenere conto sul serio delle attitudini che gli insegnanti dimostrano di avere nel concreto rapporto con la classe. In altre parole, bisogna che da una parte sia prestata ai docenti assunti in prova una formazione effettiva e che dall'altra parte l'anno di prova – che oggi è una formalità priva di vero significato – assuma una rilevanza effettiva e si concluda con una valutazione effettivamente selettiva, che permetta di distinguere, al di là della

preparazione teorica, chi è capace di stare in classe e di insegnare e chi non lo è. Occorre quindi una riforma dell'attuale percorso dell'anno di prova e, in particolare, un ripensamento del sistema dell'acquisizione dei crediti formativi, che allo stato è del tutto inefficace e superfluo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.